

COMUNE DI PILA

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI per le CORTI D'ASSISE e per le CORTI D'ASSISE D'APPELLO

Iscrizione negli elenchi comunali

IL SINDACO

Visto l'art. 21 della Legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di Assise, come modificato dalla Legge 24 novembre 1951, n. 1324 e dalla Legge 5 maggio 1952, n. 405 e Legge 27 dicembre 1956, n. 1441;

rende noto

che, tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli Albi definitivi dei Giudici Popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della Legge 10 aprile 1951, n. 287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di **GIUDICE POPOLARE DI CORTE D'ASSISE o DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO**, e che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, sono invitati a presentare domanda, non più tardi del mese di luglio p.v., per iscriversi negli elenchi comunali.

Per qualsiasi informazione e per la presentazione della relativa domanda rivolgersi all'Ufficio Elettorale del Comune in orario di apertura al pubblico.

Dalla residenza comunale, li 14 aprile 2025

IL SINDACO

Massimo Gatti

ESTRATTO DELLA LEGGE 10 aprile 1951, n. 287

Art. 9 – Requisiti dei giudici popolari per le Corti di Assise

I Giudici Popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) licenza di **scuola media di primo grado**.

Art. 10 – Requisiti dei giudici popolari per le Corti di Assise di Appello

I Giudici Popolari per le Corti di Assise di Appello, oltre ai requisiti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo precedente, devono essere in possesso della licenza di **scuola media di secondo grado**.

Art. 12 – Incompatibilità con l'Ufficio di Giudice Popolare

Non possono assumere l'Ufficio di Giudice Popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.